Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 23 giugno 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale del 29 maggio 1973 registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1973 registro n. 14, foglio n. 271

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO « Alla memoria »

DELLA SALA Carmine, nato l'8 maggio 1927 in Avellino, appuntato legione carabinieri di Bologna. — Nell'intento di sventare una rapina, consapevole del grave rischio cui si esponeva, irrompeva nei locali d'una banca ed affrontava i malviventi senza far uso delle armi per non porre a repentaglio l'incolumità dei cittadini presenti. Benché ferito all'addome dal fuoco di un rapinatore, ingaggiava con questi una violenta colluttazione e penetrava nell'automezzo dei banditi avviatosi per la fuga. Proseguiva l'impari lotta nell'interno della vettura finchè, colpito da numerosi proiettili e percosso con i calci delle pistole, veniva lasciato esanime sulla strada. Luminoso esempio di consapevole sprezzo del pericolo, d'incondizionata dedizione al dovere e di altissime virtù civiche. — Pontelagoscuro di Ferrara, 11 gennaio 1973.

(8693)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1972, n. **1170.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Associazione amici della scuola steineriana », con sede in Milano.

N. 1170. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Associazione amici della scuola steineriana », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 118. — VALENTINI

LEGGE 4 giugno 1973, n. **338.**

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1972 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare — nell'esercizio 1972 — i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 11.750 milioni e di lire 900 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972, ammontante complessivamente a lire 12.650 milioni, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 108 e 111 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 rispettivamente per lire 9.000 milioni, per lire 1.250 milioni e per lire 1.500 milioni; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 103, 111 e 115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, rispettivamente per lire 350 milioni, per lire 350 milioni, per lire 100 milioni e per lire 100 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni di spesa entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA — TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 giugno 1973, n. **339.**

Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle Armi di cavalleria, di artiglieria e genio, dei capitani del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del genio, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato per ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 in 15 per la cavalleria, 92 per l'artiglieria e 35 per il genio.

Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 è fissato in 19 per il ruolo normale dell'Arma di cavalleria, in 105 per quello di artiglieria e in 44 per quello del genio.

Le promozioni eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono disposte con decor-

renza dal 1° gennaio di ciascun anno e sono effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello.

Art. 2.

I capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del genio che non siano stati giudicati non idonei all'avanzamento e che non frequentino o abbiano frequentato il corso di stato maggiore, in possesso dei requisiti stabiliti al comma successivo, possono fare domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

La domanda di trasferimento può essere presentata dai capitani provenienti dai concorsi per il reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo, riservati agli ufficiali di complemento che, alla data del 31 dicembre 1972, abbiano prestato almeno 20 anni di servizio militare.

I trasferimenti sono effettuati a ripianamento di vacanze esistenti al 1° gennaio 1973 nel grado di capitano del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, comunque, per un numero di posti non superiore a 15 per i capitani del ruolo normale dell'Arma di cavalleria, a 80 per i capitani del ruolo normale dell'Arma di artiglieria e a 15 per i capitani del ruolo normale dell'Arma del genio.

I trasferimenti avranno luogo con decorrenza dal 1° gennaio 1973, con il grado di capitano e l'anzianità posseduta al 31 dicembre 1972. L'ordine di precedenza è determinato dall'età e, a parità d'età, dall'ordine di ruolo.

I capitani trasferiti nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ai sensi dei commi precedenti, potranno essere promossi maggiori nel predetto ruolo, sempre che ricorrano le condizioni previste dalle norme in vigore, con anzianità non anteriore al 1° gennaio 1973.

Art. 3.

Le aliquote di ruolo dei capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del genio da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1973 determinate sotto la data del 31 ottobre 1972 sono annullate e saranno nuovamente determinate sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge, dopo effettuati i trasferimenti di cui all'articolo precedente, con riferimento alla data del 1° gennaio 1973.

L'aliquota di ruolo dei capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, di cavalleria, artiglieria e genio da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1973 sarà determinata dopo effettuati i trasferimenti di cui al precedente articolo.

Le vacanze che, per effetto dei trasferimenti di cui all'articolo precedente e delle promozioni eccedenti quelle previste dalla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, si formeranno nel grado di capitano dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del genio sono devolute a completo riassorbimento delle eccedenze previste per tali ruoli dall'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Art. 4.

Per la durata di 3 anni, a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni annuali dei capitani dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale stabilito dalla tabella n. 3, quadro II, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è aumentato di 5 unità.

Art. 5.

Negli anni 1972 e 1973, il numero dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, da ammettere annualmente a valutazione, è fissato in un sesto dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

Per gli anni 1973 e 1974 il numero delle promozioni tabellari al grado di colonnello dell'Arma aeronautica ruolo servizi è aumentato rispettivamente di 5 unità e di 4 unità. Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Art. 6.

Negli anni 1972 e 1973, il numero dei capitani dell'Arma aeronautica ruolo servizi, da ammettere annualmente a valutazione, è fissato in un decimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

Per gli anni 1973 e 1974 il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore dell'Arma aeronautica ruolo servizi è aumentato di 12 unità annuali.

Art. 7.

Le aliquote di valutazione per i quadri di avanzamento per l'anno 1973 dei tenenti colonnelli e dei capitani dell'Arma aeronautica ruolo servizi, già formate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nuovamente determinate con riferimento al 31 ottobre 1972 ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1973 del secondo comma dei precedenti articoli 5 e 6, si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi di avanzamento comprendenti un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento.

In tali quadri vengono iscritti i tenenti colonnelli ed i capitani dell'Arma aeronautica ruolo servizi che nelle graduatorie integrate con le valutazioni derivanti dall'aumento delle aliquote di cui al primo comma dei precedenti articoli 5 e 6, seguono quelli iscritti nei quadri ordinari.

Le promozioni dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo servizi per l'anno 1973, comprese quelle in aumento decorrenti dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza a quelli iscritti nei quadri di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

Le eventuali eccedenze derivanti dalle promozioni di cui alla presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1975 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

Art. 9.

All'onore di lire 24.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 giugno 1973, n. **340**.

Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali di Giuseppe Mazzini nel centenario della morte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comitato, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1972, per celebrare Giuseppe Mazzini nel centenario della morte, provvede a preparare, coordinare ed attuare le opportune iniziative celebrative, culturali ed educative.

Il comitato delibera le spese necessarie allo scopo e può concedere contributi ad enti per l'organizzazione di manifestazioni da esso approvate.

Il presidente rappresenta il comitato a tutti gli effetti e cura l'esecuzione delle deliberazioni del medesimo, che può delegare ad un membro del comitato.

Art. 2.

Per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni a favore del predetto comitato, che verrà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro.

Il contributo sarà versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente postale intestato al predetto comitato.

I pagamenti per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono disposti dal presidente o, per sua delega, da un membro del comitato.

Al termine della gestione, gli interessi maturati e la eventuale disponibilità residuata sul cennato conto corrente, saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - entrate eventuali e diverse.

Art. 3.

Il comitato è autorizzato ad integrare i fondi messi a disposizione con i contributi eventualmente reperiti presso enti pubblici o privati.

Art. 4.

Le manifestazioni celebrative si concluderanno entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Il presidente, ovvero il membro delegato, presenterà il rendiconto della gestione, corredato della relativa documentazione, da sottoporre, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, al riscontro della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Art. 5.

Tutti i contratti stipulati dal comitato per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

I manifesti a stampa riguardanti le celebrazioni sono esenti dai diritti di affissione.

Il comitato potrà inoltre avvalersi del patrocinio della Avvocatura generale dello Stato.

Art. 6.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con appositi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 giugno 1973, n. **341**.

Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 63 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, è sostituito dal seguente:

« Le ricevitorie del lotto sono organi di raccolta del giuoco del lotto ed hanno sede in idonei locali terranei, prospicienti vie di traffico pedonale e di comodo accesso al pubblico.

Le collettorie del lotto sono organi sussidiari per la raccolta del giuoco.

Le ricevitorie del lotto sono distinte in tre classi e graduate in ordine decrescente nell'ambito di ciascuna classe in base alle riscossioni.

Sono di prima classe le ricevitorie comprese nel primo 15 per cento, di seconda classe quelle comprese nel successivo 35 per cento e di terza classe quelle comprese nel restante 50 per cento.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, approva la classificazione delle ricevitorie, che viene eseguita ogni due anni sulla base della riscossione media biennale di ciascuna ricevitoria desunta dalle contabilità prodotte settimanalmente dai ricevitori ».

Art. 2.

L'articolo 82 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, è sostituito dal seguente:

« La gestione temporanea delle ricevitorie vacanti è affidata agli aiuto ricevitori del lotto in base ad apposito turno provinciale delle reggenze, che viene stabilito tenendo conto delle gestioni in precedenza conferite ai singoli dipendenti.

In mancanza di aiuto ricevitori, la reggenza viene affidata agli aiuto ricevitori aggiunti e, in mancanza di questi, ai commessi avventizi.

In mancanza di tale personale nella provincia le reggenze vengono messe a disposizione degli aiuto ricevitori del lotto delle altre province ».

Art. 3.

L'articolo 83 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, è sostituito dal seguente:

« I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso i 30 giorni.

Il dipendente non può rinunziare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno puo essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi hanno diritto al congedo straordinario, quando debbano contrarre matrimonio o sostenere esami, ovvero, qualora trattisi di mutilati o invalidi di guerra o per servizio o invalidi civili e del lavoro, debbano attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio il dipendente ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario, negli altri casi il congedo è accordato per il tempo strettamente necessario per gli esami e le cure semprechè non si superi la durata di un mese nel corso dell'anno.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi richiamati alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo sono considerati in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Ai ricevitori possono essere, inoltre, concessi, per gravi motivi, congedi straordinari non eccedenti complessivamente la durata di un mese nel corso dello anno.

Al personale femminile che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri.

Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente è tenuta ad astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.

I dipendenti che abbiano usufruito del congedo straordinario conservano il diritto al congedo ordinario.

Durante il congedo ordinario e quello straordinario all'aiuto ricevitore, all'aiuto ricevitore aggiunto ed al commesso avventizio spettano tutti gli assegni per intero. L'aggio di riscossione spettante al ricevitore durante il congedo straordinario è ridotto di un quinto per il periodo eccedente il primo mese.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti ».

Art. 4.

L'articolo 84 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, è sostituito dal seguente:

« I ricevitori possono essere collocati in aspettativa per provata infermità per il periodo massimo di 18 mesi. Se il ricevitore ha superato i 65 anni l'aspettativa per infermità può avere la durata massima di due anni.

Per giustificati motivi di famiglia può essere concessa ai ricevitori l'aspettativa per il periodo massimo di un anno. Durante tale aspettativa essi non hanno diritto alla retribuzione e non possono conseguire alcuna promozione per un periodo pari al doppio della durata dell'assenza, col minimo di un anno.

I ricevitori chiamati alle armi per servizio temporaneo sono considerati in congedo straordinario fino alla durata di due mesi; per il tempo eccedente tale periodo i ricevitori sono considerati in aspettativa, ma ad essi non si applica il disposto del comma precedente.

Gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti possono essere collocati in aspettativa per provata infermità per il periodo massimo di 18 mesi.

Durante i primi dodici mesi hanno diritto ai quattro quinti della retribuzione di cui all'articolo 191 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, ed alle quote di aggiunta di famiglia per intero. Nei successivi sei mesi hanno diritto alla metà dell'assegno di aspettativa come sopra determinato, oltre alle quote di aggiunta di famiglia per intero.

Può essere, altresì, consentita agli aiuto ricevitori ed agli aiuto ricevitori aggiunti la aspettativa per giustificati motivi di famiglia per un periodo massimo di un anno.

Durante tale periodo, che costituisce, a tutti gli effetti, interruzione di servizio, non compete al personale assente alcuna retribuzione.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento vigente per i ricevitori. L'aggio percepito dal ricevitore durante l'aspettativa per motivi di salute non può essere inferiore alla retribuzione percepita dal personale sussidiario che si trovi nella analoga posizione di aspettativa.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti, che non riprendano servizio al termine del periodo massimo di aspettativa per provata infermità, computato a norma dell'art. 228 del regolamento, sono dispensati dal servizio per motivi di salute. Per lo stesso motivo cessano dal servizio i commessi avventizi. I dipendenti che non riassumano servizio alla scadenza del periodo massimo di aspettativa per motivi di famiglia, come sopra previsto e computato, sono dichiarati decaduti.

Ferma restando la norma prevista dall'ultimo comma dell'articolo 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, la dispensa e la decadenza sono disposte con decreto del Ministro per le finanze, su conforme deliberazione del consiglio d'amministrazione del lotto ».

Art. 5.

L'articolo 228 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli stessi effetti, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi ».

Art. 6.

L'articolo 232 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia o per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquiennio ».

Art. 7.

L'articolo 247 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« L'intendente di finanza ha facoltà di applicare pene pecuniarie da un minimo di lire 300 ad un massimo di lire 2.000 ai ricevitori, agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi per:

a) irregolare compilazione o tardiva presentazione di documenti di servizio e simili;

b) negligenza nella scritturazione delle giocate;

c) inosservanza della via gerarchica;

d) altre mancanze di lieve entità.

La pena pecuniaria non ha effetti disciplinari, ma viene annotata nello stato di servizio. L'importo dalle pene pecuniarie è devoluto a favore dell'Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.

Avverso il provvedimento dell'intendente di finanza è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, ricorso al Ministro per le finanze, il quale decide sentito il consiglio di amministrazione del lotto ».

Art. 8.

L'articolo 265 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Il dipendente sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso cautelarmente dal servizio con decreto del Ministro; ove sia stato emesso ordine o mandato di cattura, il dipendente deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento dell'intendente.

L'intendente di finanza che ha notizia dell'emissione di un ordine o mandato di comparizione, o della convalida del fermo nei confronti di un ricevitore, aiuto ricevitore, aiuto ricevitore aggiunto o commesso avventizio da lui dipendente, deve riferire immediatamente alla Direzione generale per le entrate speciali.

Fuori dai casi previsti dai due precedenti commi, il Ministro per le finanze può, per gravi motivi, ordinare la sospensione cautelare dal servizio del dipendente anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata ed il dipendente ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione della retribuzione non percepita se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro 40 giorni dalla data in cui è stato notificato al dipendente il provvedimento di sospensione.

Al dipendente sospeso cautelarmente ed in seguito a provvedimento disciplinare, è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà della quota d'aggio minima garantita di cui all'articolo 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, oltre, per i ricevitori, gli assegni per carichi di famiglia in misura non superiore alla metà della retribuzione di cui al precedente articolo 191, e, per gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti, gli assegni per carichi di famiglia.

L'assegno alimentare di cui al comma precedente non compete qualora la sospensione cautelare venga disposta a seguito di ordine o mandato di cattura ».

Art. 9.

L'articolo 266 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Qualora, a seguito del procedimento disciplinare, venga inflitta al dipendente la sospensione dal servizio, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore ovvero se il procedimento si conclude con il proscioglimento del dipendente, si effettuano gli opportuni conguagli e si corrispondono al dipendente stesso le somme ritenutegli in più del do-

vuto. Ai fini di tale conguaglio la retribuzione dei ricevitori è calcolata in base alla media delle riscossioni realizzate dalla ricevitoria da essi gestita prima de sospensione, per le dieci estrazioni precedenti il loro sollevamento dal servizio.

Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare ».

Art. 10.

La lettera *g*) dell'articolo 249 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituita dalla seguente:

« *g*) per lievi trasgressioni ».

Dopo la lettera *h*) viene aggiunta la seguente:

« *i*) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni ».

Le lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 255 dello stesso regolamento sono sostituite dalle seguenti:

« *e*) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni;

f) per lievi trasgressioni ».

Art. 11.

Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute è computato per intero ai fini del progresso di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici, agli aventi diritto, e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Per le infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio sono, altresì, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per i ricoveri in istituti sanitari per protesi, nonchè un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal dipendente.

Alle visite sanitarie il dipendente può farsi assistere da un medico di sua fiducia e ne assume la relativa spesa.

Art. 12.

All'articolo 7 della legge 6 agosto 1967, n. 699, è aggiunto il seguente comma:

« I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi dimissionari conseguono il diritto all'assegno vitalizio, qualora abbiano raggiunto una età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di 5 anni e contino almeno 20 anni di contribuzione al Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto, oppure a qualunque età qualora abbiano effettuato almeno 25 anni di contribuzione al Fondo predetto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1973, n. **342.**

Autorizzazione alla emissione, nell'anno 1973, di alcune serie di francobolli commemorativi e celebrativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1973 le seguenti serie di francobolli: commemorativi del centenario della nascita del tenore Enrico Caruso; celebrativi della prima coppa del mondo di baseball; commemorativi del primo centenario della nascita di Gaetano Salvemini; celebrativi del 50° anniversario del Rotary italiano; commemorativi del 50° anniversario della morte di Don Giovanni Minzoni; celebrativi del cinquantenario della costituzione dell'associazione « Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare »; celebrativi del 50° anniversario del Provveditorato generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nell'anno 1973, delle seguenti serie di francobolli:

a) commemorativi del centenario della nascita del tenore Enrico Caruso;

b) celebrativi della prima coppa del mondo di baseball;

c) commemorativi del primo centenario della nascita di Gaetano Salvemini;

d) celebrativi del 50° anniversario del Rotary italiano;

e) commemorativi del 50° anniversario della morte di Don Giovanni Minzoni;

f) celebrativi del cinquantenario della costituzione dell'associazione « Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare »;

g) celebrativi del 50° anniversario del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1973

Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 114. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1973, n. **343**.

Autorizzazione alla emissione di carte valori commemorative e celebrative per l'anno 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1974 le seguenti serie di francobolli: commemorativi del primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi; commemorativi del 1° centenario della nascita di Luigi Einaudi; commemorativi del 6° centenario della morte di Francesco Petrarca; commemorativi del 5° centenario della nascita di Ludovico Ariosto; celebrativi del 1° centenario della Unione postale universale; celebrativi del 2° centenario della fondazione del Corpo della guardia di finanza; celebrativi dei campionati europei di atletica leggera; celebrativi dell'Idea europea; celebrativi della 16ª giornata del francobollo;

Riconosciuta altresì l'opportunità di emettere una cartolina postale celebrativa dell'emissione della prima cartolina postale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione nell'anno 1974 delle seguenti serie di francobolli:

1) commemorativi del 1° centenario della nascita di Guglielmo Marconi;

2) commemorativi del 1° centenario della nascita di Luigi Einaudi;

3) commemorativi del 6° centenario della morte di Francesco Petrarca;

4) commemorativi del 5° centenario della nascita di Ludovico Ariosto;

5) celebrativi del 1° centenario dell'Unione postale universale;

6) celebrativi del 2° centenario della fondazione del Corpo della guardia di finanza;

7) celebrativi dei campionati europei di atletica leggera;

8) celebrativi dell'Idea europea;

9) celebrativi della 16ª giornata del francobollo.

E' altresì autorizzata l'emissione, nel 1974, di una cartolina postale celebrativa del centenario dell'emissione della prima cartolina postale italiana.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori e le caratteristiche tecniche delle carte valori postali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 115. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1973.

Nomina di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1972, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 265, con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso e tra gli altri è stato chiamato a farne parte il dott. Alessandro Farace nella aliquota dei quattordici dirigenti generali appartenenti a Ministeri diversi;

Considerato che il dott. Farace è stato destinato ad un incarico all'estero e deve pertanto essere sostituito con altro dirigente generale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il dott. Enrico Carrara, direttore generale del personale del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dott. Alessandro Farace.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1973
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 178

(8848)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1973.

Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo strade statali di recente statizzazione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 8 del regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740;

Visto l'art. 37 della legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 21 luglio 1965 (supplemento ordinario) con il quale si è provveduto all'aggiornamento dei canoni relativi alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti fissandone i nuovi criteri e le nuove misure, nonchè alla determinazione del prezzo unitario di affitto annuo dell'area di proprietà dell'A.N.A.S. necessarie per la realizzazione degli impianti stessi;

Considerato che successivamente all'emanazione del succitato decreto ministeriale sono state statizzate altre strade, indicate nell'unito elenco tabella *B*) formante parte integrante del presente decreto;

che anche a tali strade debbono essere applicati i canoni relativi alle licenze d'accesso agli impianti distributori di carburanti nonchè il prezzo unitario di affitto annuo dell'area di proprietà dell'A.N.A.S. necessaria alla realizzazione degli impianti stessi di cui al predetto decreto ministeriale n. 664;

che tra gli elementi che compongono il canone figura un secondo coefficiente di maggiorazione che va determinato per ogni strada in base all'importanza della stessa e differenziato per ogni singolo tratto in relazione all'intensità del traffico che si svolge lungo i tratti stessi ed alla vicinanza di importanti centri abitati;

che di conseguenza occorre determinare il detto secondo coefficiente di maggiorazione con i criteri come sopra precisati;

che con il prospetto allegato tabella *B*) è stato determinato il secondo coefficiente di maggiorazione per le singole strade statali di recente statizzazione in esso contenute;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. espresso nell'adunanza del 25 gennaio 1973 con voto n. 36;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito prospetto tabella *B*) con il quale viene fissato il secondo coefficiente di maggiorazione necessario per determinare i canoni relativi alle licenze d'accesso agli impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione indicate nello elenco medesimo.

Art. 2.

Sono estesi alle strade statali di recente statizzazione di cui alla allegata tabella *B*) la misura dei canoni attinenti alle licenze d'accesso agli impianti distributori di carburante nonchè il prezzo unitario di affitto annuo dell'area di proprietà dell'A.N.A.S. necessaria per la realizzazione degli impianti stessi come determinati in base al combinato disposto dell'art. 1 del presente decreto e degli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro: GULLOTTI

Elenco dei coefficienti B per la determinazione dei canoni accessi impianti distributori carburanti

	Coefficiente
Compartimento di Bari:	
Strada statale n. 91-*bis* « Irpina »	2
Strada statale n. 91-*ter* « diramazione Irpina »	2
Strada statale n. 611 « di Otranto »	3
Strada statale n. 613 « superstrada Brindisi-Lecce »	3,5
Strada statale n. 634 « delle Grotte Orientali »	2,5
Compartimento di Bologna:	
Strada statale n. 610 « Selice e Montanara Imolese »:	
tratto dal km 0+000 a km 3 prima del bivio con la strada statale n. 253	2,5
tratto da km 3 prima a km 3 dopo il bivio con la strada statale n. 253	3
tratto da km 3 dopo il bivio con la strada statale n. 253 a km 3 prima del bivio con la strada statale n. 9	2,5
tratto da km 3 prima a km 3 dopo il bivio con la strada statale n. 9	3
tratto da km 3 dopo il bivio con la strada statale n. 9 al km 42+510	2,5
Strada statale n. 623 « del passo Brasa »:	
tratto dal km 0+000 al km 3+000	3
tratto dal km 3+000 al km 81+470	2
Strada statale n. 632 « traversa di Pracchia »	2,5
Compartimento di Bolzano:	
Strada statale n. 349/dir « di Val d'Assa e pedemontana Costo »	2,2
Strada statale n. 619 « di Vigo di Cadore »	2,5
Strada statale n. 620 « del passo di Lavazè »	2,5
Strada statale n. 621 « della Valle Aurina »	2,4
Strada statale n. 622 « di Solda »	2
Strada statale n. 635 « del passo di S. Ubaldo »	2,5
Strada statale n. 638 « del passo di Giau »	2
Compartimento di Cagliari:	
Strada statale n. 597 « di Logudoro »	2
Compartimento di Campobasso:	
Strada statale n. 17/Racc. « dell'Appennino abruzzese ed appulo sannitico »	1,8
Strada statale n. 618 « Molesana »:	
tratto dal km 0+000 al km 49+407	1,8
tratto dal km 49+407 al km 54+407	2
Strada statale n. 627 « della Vandra »:	
tratto dal km 48+300 al km 75+600	1,8
tratto dal km 75+600 al km 80+600	2,5
Compartimento di Catanzaro:	
Strada statale n. 106-*ter* « Ionica »	2,5
Compartimento di Firenze:	
Strada statale n. 208/dir « della Verna »	1,8
Strada statale n. 610 « Selice e Montanara Imolese »	2,5
Strada statale n. 632 « traversa di Pracchia	2
Strada statale n. 633 « Mamianese-Marlianese »:	
tratto dal km 0+000 al km 33+970	2
tratto dal km 33+970 al km 38+970	4

	Coefficiente
Compartimento di L'Aquila:	
Strada statale n. 5-*quater* « via Tiburtina Valeria »	1,5
Strada statale n. 17-*bis*/dir/b « della funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore »	1,5
Strada statale n. 17-*bis*/dir/*c* « della funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore »	1,5
Strada statale n. 602 « di Forca di Penne »	1,8
Strada statale n. 614 « della Maielletta »	1,5
Strada statale n. 615 « di Monte Luco »	1,8
Strada statale n. 615/dir « di Monte Luco »	1,5
Compartimento di Milano:	
Strada statale n. 617 « Bronese »	3
Strada statale n. 629 « di Angera »	3,5
Strada statale n. 639 « dei Laghi di Pusiano e di Garlate »	3,5
Compartimento di Napoli:	
Strada statale n. 91-*bis* « Irpina »	2
Strada statale n. 407 « Basentana »	4
Strada statale n. 447/Racc. « di Palinuro »	3
Strada statale n. 447/Racc./a « di Palinuro »	2,5
Strada statale n. 562 « del Golfo di Policastro »	3
Strada statale n. 562/dir « del Golfo di Policastro »	3
Strada statale n. 574/dir « del monte Terminio »	2
Strada statale n. 608 « di Teano »	2,2
Strada statale n. 625 « della Valle del Tammaro »	2
Compartimento di Roma:	
Strada statale n. 155/Racc. « di Fiuggi »	2,5
Strada statale n. 156/dir « dei monti Lepini »	2
Strada statale n. 627 « della Vandra »	1,8
Strada statale n. 628 « Leuciana »	1,8
Strada statale n. 630 « Ausonia »	2
Strada statale n. 636 « di Palombara »	2
Strada statale n. 637 « di Frosinone e Gaeta »:	
tratto dal km 00+000 al km 5+000	4
tratto dal km 5+000 al km 46+800	2
tratto dal km 46+800 al km 51+800	3
Compartimento di Venezia:	
Strada statale n. 635 « del passo di S. Ubaldo »:	
tratto dal km 14+900 al km 33+900	2,5
tratto dal km 33+900 al km 38+900	3

(8425)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori e delle opere relativi ai nuovi impianti in cavo coassiale (3ª fase) in sede autostradale ed in proprietà privata.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la relazione tecnica della Direzione centrale impianti reparto 2° L.C. dell'A.S.S.T., riguardante i lavori per la realizzazione dei nuovi impianti in cavo coassiale in sede autostradale ed in proprietà privata (3ª fase) lungo le tratte Genova-Sestri Levante-Pisa; Pescara-Ancona; Ancona-Bologna; Bologna-Padova; Messina-Patti; Canosa-Foggia; Foggia-Pescara; Verona-Trento, necessari per il potenziamento dell'attuale rete telefonica nazionale;

Visto il verbale del Consiglio superiore tecnico nell'adunanza 441ª del 23 ottobre 1972;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1271 del 31 ottobre 1972, in merito alla realizzazione dei nuovi impianti suddetti;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in rapporto alla realizzazione dei nuovi impianti di cui sopra, di dichiarare di pubblica utilità le opere sopradescritte onde assicurare anche il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure d'esproprio difficoltà di vario genere con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle PP.TT. espresso nell'adunanza n. 1284 del 18 aprile 1973;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori e le opere relativi ai nuovi impianti in cavo coassiale (3ª fase) riguardanti la costruzione di centrali amplificatrici principali non presidiate lungo le tratte Pescara-Ancona e Ancona-Bologna e la posa dei cavi coassiali in proprietà private lungo le tratte:

Genova-Sestri Levante-Pisa interessante i comuni di Genova-Pisa;

Pescara-Ancona interessante i comuni di Ancona, Montesilvano, Pescara;

Ancona-Bologna interessante i comuni di Bologna, Pesaro, Ancona;

Bologna-Padova interessante i comuni di Bologna, Padova;

Messina-Patti interessante i comuni di Messina, Patti;

in sede autostradale lungo le tratte:

Canosa-Foggia interessante i comuni di Canosa di Puglia, S. Ferdinando di Puglia, Cerignola, Orta Nuova, Carapelle, Manfredonia, Foggia;

Foggia-Pescara interessante i comuni di Foggia, S. Severo, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Ripalta, Serra Capriola-Marina di Chieuti, Campomarino-Portocannone, Termoli, Petacciato, S. Salvo Marina - S. Salvo, Cupello, Vasto, Casalbordino, Torino di Sangro-T. di Marina, Fossacesia-Rocca S. Giovanni, Lanciano-Treglio S. Apollinare, S. Vito, Ortona, Tollo-Aquilano-Miglianico, Francavilla, Pretaro, Pescara;

Verona-Trento interessante i comuni di Trento, Ravina, Mattarello, Romagnano, Aldeno, Besenello, Nomi, Calliano, Pomarolo I, Volano, Pomarolo II, Villalagarina, Nogaredo, Brancolino, Marano, Isera, Mori, Lizzana, Marco, Chizzola, Serravalle, S. Margherita, Ala, Pilcante, Avio, (Trento); Brentino Belluno, Dolcè, Rivoli Veronese, Affi, Cavaion, Pastrengo, Bussolengo, Sonà, S. Massimo, Verona, Sommacampagna (Verona).

Art. 2.

L'A.S.S.T. è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: GIOIA

(8572)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Istituzione della direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, istitutivo dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali delle poste e telegrafi, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale furono, fra l'altro, determinati gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1925, concernente la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali, per quanto riguarda i servizi del movimento, delle corrispondenze e dei pacchi postali;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, concernente le sedi e la giurisdizione degli ispettori e dei capilinea del movimento postale, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1951, concernente, fra l'altro, l'istituzione degli uffici regionali « M », la rispettiva sede e giurisdizione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1964, concernente l'istituzione, l'ordinamento, le attribuzioni e la circoscrizione dei centri e sottocentri automezzi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971, per quanto riguarda la strutturazione e le attribuzioni degli uffici delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè le materie di competenza degli uffici centrali dell'amministrazione medesima decentrate alle direzioni compartimentali;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1972, con le modifiche apportate dal decreto ministeriale 30 settembre 1972, concernente l'istituzione della direzione compartimentale per la Lombardia;

Dovendosi procedere, in ossequio al disposto del terzo comma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, all'istituzione graduale delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, per ciascuna direzione compartimentale, occorre determinare quali siano le direzioni provinciali P. T che ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, gli uffici che ne diventano parte integrante ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 325 citata, nonchè gli uffici che, ai sensi del quarto e quinto comma del predetto art. 12, ne dipendono quali sezioni od uffici autonomi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per l'Emilia-Romagna, con sede a Bologna.

La suddetta direzione compartimentale assume la strutturazione prevista dall'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 1971, con l'attribuzione delle relative competenze.

Art. 2.

In conseguenza della istituzione della direzione compartimentale per l'Emilia-Romagna:

a) le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì e Ravenna passano alle dipendenze della direzione compartimentale, quali organi periferici della direzione stessa, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, conservando le loro attuali circoscrizioni;

b) il reparto I (ispezione), con l'escopost, della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna, nonchè l'ufficio regionale « M » e la sezione tecnica del movimento postale di Bologna sono soppressi. I loro compiti ed attribuzioni, nell'ambito della circoscrizione compartimentale, e quelli relativi al servizio escopost per la provincia di Piacenza, temporaneamente svolti dalla direzione compartimentale per la Lombardia ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 1972 modificato dal decreto ministeriale 30 settembre 1972, sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale per l'Emilia-Romagna in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio di ispezione e del movimento postale dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

c) i personali ispettivi delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì e Ravenna sono costituiti in sezioni autonome della direzione compartimentale, con sede presso le rispettive direzioni provinciali, per l'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito della circoscrizione compartimentale;

d) a seguito della soppressione del reparto I (ispezione), la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di bologna rimane strutturata nei seguenti reparti:

segreteria (personale e affari generali),
amministrazione postale e telegrafica,
ragioneria;

e) l'ufficio lavori P. T di Bologna è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio lavori e patrimonio della direzione compartimentale per l'Emilia-Romagna in aggiunta alle competenze decentrate per i lavori, gli impianti tecnologici ed il patrimonio dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

f) il centro automezzi di Bologna è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni, sono assunti dall'ufficio automezzi della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio della motorizzazione dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

g) il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bologna passa, quale ufficio autonomo, alle dipendenze della direzione compartimentale ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Art. 3.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono revocate le deleghe conferite ai direttori delle direzioni provinciali contemplate nel presente decreto per tutte le materie che la legge predetta conferisce al direttore compartimentale.

Art. 4.

I nuclei di polizia postale in servizio nella circoscrizione della direzione compartimentale per l'Emilia-Romagna seguono le sorti dell'ispezione provinciale alla quale erano aggregati ed espletano il loro servizio nello ambito della circoscrizione compartimentale.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale concernente il primo inquadramento nelle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973
Registro n. 28 Poste e telecom., foglio n. 267

(8606)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Istituzione della direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la Toscana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, istitutivo dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali delle poste e telegrafi, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale furono, fra l'altro, determinati gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1925, concernente la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali, per quanto riguarda i servizi del movimento, delle corrispondenze e dei pacchi postali;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, concernente le sedi e la giurisdizione degli ispettori e dei capilinea del movimento postale, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1951, concernente, fra l'altro, l'istituzione degli uffici regionali « M », la rispettiva sede e giurisdizione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1964, concernente l'istituzione, l'ordinamento, le attribuzioni e la circoscrizione dei centri e sottocentri automezzi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971, per quanto riguarda la strutturazione e le attribuzioni degli uffici delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè le materie di competenza degli uffici centrali dell'amministrazione medesima decentrate alle direzioni compartimentali;

Dovendosi procedere, in ossequio al disposto del terzo comma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, all'istituzione graduale delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, per ciascuna direzione compartimentale, occorre determinare quali siano le direzioni provinciali P. T. che ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, gli uffici che ne diventano parte integrante ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 325 citata, nonchè gli uffici che, ai sensi del quarto e quinto comma del predetto art. 12, ne dipendono quali sezioni od uffici autonomi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Toscana, con sede a Firenze.

La suddetta direzione compartimentale assume la strutturazione prevista dall'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dell'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 1971, con l'attribuzione delle relative competenze.

Art. 2.

In conseguenza della istituzione della direzione compartimentale per la Toscana:

a) le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena passano alle dipendenze della direzione compartimentale, quali organi periferici della direzione stessa, ai sensi dello articolo 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, conservando le loro attuali circoscrizioni;

b) il reparto I (ispezione), con l'escopost, della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Firenze, nonchè l'ufficio regionale « M », e la sezione tecnica del movimento postale di Firenze sono soppressi. I loro compiti ed attribuzioni, nell'ambito della circoscrizione compartimentale, e quelli già svolti dall'escopost di Roma, per la provincia di Grosseto, e dall'escopost di Genova, per la provincia di Massa

Carrara, sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale per la Toscana, in aggiunta alle competenze decentrate per i servizi di ispezione e del movimento postale dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

c) i personali ispettivi delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena sono costituiti in sezioni autonome della direzione compartimentale, con sede presso le rispettive direzioni provinciali, per l'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito della circoscrizione compartimentale;

d) a seguito della soppressione del reparto I (ispezione), la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Firenze rimane strutturata nei seguenti reparti:

segreteria (personale e affari generali);

amministrazione postale e telegrafica;

ragioneria;

e) l'ufficio lavori P.T. di Firenze è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio lavori e patrimonio della direzione compartimentale per la Toscana in aggiunta alle competenze decentrate per i lavori, gli impianti tecnologici ed il patrimonio dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

f) il centro automezzi di Firenze è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio automezzi della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio della motorizzazione dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

g) il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Firenze passa, quale ufficio autonomo, alle dipendenze della direzione compartimentale ed esercita le sue attribuzioni nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Art. 3.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono revocate le deleghe conferite ai direttori delle direzioni provinciali contemplate nel presente decreto per tutte le materie che la legge predetta conferisce al direttore compartimentale.

Art. 4.

I nuclei di polizia postale in servizio nella circoscrizione della direzione compartimentale per la Toscana seguono le sorti dell'ispezione provinciale alla quale erano aggregati ed espletano il loro servizio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale concernente il primo inquadramento nelle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1973
Registro n. 28 *Poste e telecom., foglio n.* 274

(3607)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Istituzione della direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la Sicilia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, istitutivo della Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali delle poste e telegrafi, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale furono, fra l'altro, determinati gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1925, concernente la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali, per quanto riguarda i servizi del movimento, delle corrispondenze e dei pacchi postali;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, concernente le sedi e la giurisdizione degli ispettori e dei capilinea del movimento postale, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1951, concernente, fra l'altro, l'istituzione degli uffici regionali «M», la rispettiva sede e giurisdizione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1964, concernente l'istituzione, l'ordinamento, le attribuzioni e la circoscrizione dei centri e sottocentri automezzi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971, per quanto riguarda la strutturazione e le attribuzioni degli uffici delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonché le materie di competenza degli uffici centrali dell'amministrazione medesima decentrate alle direzioni compartimentali;

Dovendosi procedere, in ossequio al disposto del terzo comma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, all'istituzione graduale delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, per ciascuna direzione compartimentale, occorre determinare quali siano le direzioni provinciali P. T. che ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, gli uffici che ne diventano parte integrante ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge n. 325 citata, nonché gli uffici che, ai sensi del quarto e quinto comma del predetto art. 12, ne dipendono quali sezioni od uffici autonomi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Sicilia con sede a Palermo.

La suddetta direzione compartimentale assume la strutturazione prevista dall'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 1971, con l'attribuzione delle relative competenze.

Art. 2.

In conseguenza della istituzione della direzione compartimentale per la Sicilia:

a) le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani passano alle dipendenze della direzione compartimentale, quali organi periferici della direzione stessa, ai sensi dello art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, conservando le loro attuali circoscrizioni;

b) il reparto I (Ispezione), con l'escopost, della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Palermo, nonché l'ufficio regionale « M » e la sezione tecnica del movimento postale di Palermo sono soppressi. I loro compiti ed attribuzioni sono assunti dallo ufficio ispezione della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio ispettivo e del movimento postale dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

c) il reparto I (ispezione) della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Catania, ferma rimanendo l'attuale ubicazione, è trasformato in sezione autonoma della direzione compartimentale; i personali ispettivi delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani sono parimenti costituiti in sezioni autonome della direzione compartimentale, con sede presso le rispettive direzioni provinciali, per l'espletamento, unitamente alla sezione autonoma di Catania, dei servizi di istituto nell'ambito della circoscrizione compartimentale. La sezione autonoma di Messina comprende anche l'escopost già costituita in quella sede, ferma rimanendo la competenza territoriale attribuitale;

d) a seguito della soppressione del reparto I (ispezione) della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Palermo e della trasformazione in sezione autonoma del reparto I della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Catania, le suddette direzioni provinciali restano strutturate nei seguenti reparti:

Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Palermo:

segreteria (personale e affari generali),
amministrazione postale,
amministrazione telegrafica,
ragioneria;

Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Catania:

segreteria (personale e affari generali),
amministrazione postale,
amministrazione telegrafica,
ragioneria;

e) l'ufficio lavori P. T. di Palermo è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio lavori e patrimonio della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per i lavori, gli impianti tecnologici ed il patrimonio dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971. L'ufficio lavori P. T. di Messina, conservando la sede e la competenza territoriale attribuitagli, è trasformato in sezione autonoma alle dipendenze della direzione compartimentale;

f) il centro automezzi di Palermo è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio automezzi della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio della motorizzazione dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971. I sottocentri automezzi di Catania e di Messina, ferme rimanendo la sede e la competenza territoriale loro attribuite, sono trasformati in sezioni autonome alle dipendenze della direzione compartimentale;

g) i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Palermo e di Messina passano, quali uffici autonomi, alle dipendenze della direzione compartimentale, conservando la competenza territoriale loro attribuita.

Art. 3.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono revocate le deleghe conferite ai direttori delle direzioni provinciali contemplate nel presente decreto per tutte le materie che la legge predetta conferisce al direttore compartimentale.

Art. 4.

I nuclei di polizia postale in servizio nella circoscrizione della direzione compartimentale per la Sicilia seguono le sorti dell'ispezione provinciale alla quale erano aggregati ed espletano il loro servizio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale concernente il primo inquadramento nelle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973
Registro n. 28 Poste e telecom., foglio n. 278

(8690)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1973.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Ravenna ad ampliare il magazzino generale, esercitato nel porto di Ravenna, con un capannone da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Ravenna è stato autorizzato ad istituire ed esercitare nel porto di Ravenna località Squartati (a destra del canale Candiano) un magazzino generale per il deposito di cereali, legumi e granaglie allo stato estero;

Vista l'istanza in data 10 aprile 1972, con la quale il Consorzio agrario provinciale di Ravenna ha chiesto di essere autorizzato ad ampliare il suddetto magazzino generale con un capannone metallico da adibire al deposito di cereali, legumi e granaglie allo stato nazionale, nazionalizzato ed estero, nonchè di poter ricevere in deposito anche merci nazionali e nazionalizzate nei 42 sili di cui all'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 3 maggio 1971;

Vista la deliberazione n. 182 del 10 maggio 1972 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Ravenna è autorizzato ad ampliare il magazzino generale esercitato nel porto di Ravenna, località Squartati (a destra del canale Candiano) con un capannone metallico della superficie di mq. 2400, capannone che risulta contraddistinto con la lettera « M » ed è meglio descritto nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza citata nelle premesse del presente decreto.

In detto capannone possono essere depositati cereali, legumi e granaglie in genere nazionali, nazionalizzati ed esteri.

Il Consorzio agrario provinciale di Ravenna è altresì autorizzato a ricevere in deposito anche merci nazionali e nazionalizzate nei 42 sili di cui all'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 3 maggio 1971.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazioni di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che il Consorzio agrario provinciale di Ravenna è tenuto a prestare per l'esercizio del magazzino generale è aumentato da L. 5.000.000 (cinquemilioni) a L. 8.000.000 (ottomilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

(8571)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1973.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dalla Cassa nazionale del notariato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973 presentato dalla Cassa nazionale del notariato;

Considerato che, a fronte di disponibilità complessive preventivate in lire 2.700.000.000 e di riserve tecniche che ascenderanno, alla fine dell'esercizio 1973, a lire 36.000.000.000, la Cassa suddetta intende investire lire 900.000.000 nell'acquisto di beni immobili e lire 1.800 milioni nell'acquisto di valori mobiliari;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro, contenuto nella lettera del 14 febbraio 1973, n. 110848/110967;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella lettera del 16 febbraio 1973, n. 3/511;

Ritenuto che la richiesta della Cassa nazionale del notariato intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga di cui al terzo comma dello art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dalla Cassa nazionale del notariato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

(8570)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1973.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1973 presentato dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime con sede in Milano;

Considerato che, a fronte di disponibilità previste in lire 5.196.401.144 e di riserve tecniche che ammonteranno, al 31 dicembre 1973, a lire 23.258.000.000, il fondo suddetto intende investire lire 1.732.133.714 nell'acquisto di beni immobili e lire 3.464.267.430 nell'acquisto di titoli obbligazionari garantiti dallo Stato;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella lettera del 6 febbraio 1973, n. 108942;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella lettera dell'8 febbraio 1973, n. 3.490;

Ritenuto che sussistono le particolari esigenze per la applicazione della deroga di cui al terzo comma dello art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973 presentato dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime con sede in Milano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

(8568)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1973.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dal fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1973, presentato dal Fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde;

Considerato che, a fronte di disponibilità previste in lire 6.424.000.000 e di riserve tecniche che ammonteranno, alla fine dell'esercizio 1973, a lire 83.582.000.000, il fondo suddetto prevede di impiegare lire 2.141.000.000 nell'acquisto di beni immobili, lire 4.000.000.000 nello acquisto di valori mobiliari ai sensi del vigente Statuto e lire 283.000.000 in depositi fruttiferi;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella nota dell'8 febbraio 1973, n. 3/488;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella nota del 17 febbraio 1973, n. 108970;

Ritenuto che la richiesta del Fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde intesa ad ottenere nei propri confronti la applicazione della deroga di cui al terzo comma dello art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973 presentato dal Fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

(8567)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1973.

Misura, modalità per la costituzione, nonchè per lo svincolo e l'incameramento totale o parziale della cauzione prevista dal decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, convertito nella legge 18 dicembre 1972, n. 843, concernente, tra l'altro, l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri della C.E.E. n. 816/70 in data 28 aprile 1970, relativo alla attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regolamento n. 1373/70 della commissione in data 10 luglio 1970 concernente le modalità comuni di applicazione per il regime dei titoli di importazione per i prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico;

Visto il regolamento n. 2637/70 della commissione in data 23 dicembre 1970 che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri della C.E.E. n. 8680/71 del 12 dicembre 1972 relativo alla modifica del regolamento n. 816/70;

Visto il regolamento C.E.E. della commissione numero 775/73 del 20 marzo 1973 che modifica il regolamento n. 2637/70;

Ritenuta la necessità di determinare la misura della cauzione, nonchè le modalità per la costituzione, lo svincolo o l'incameramento totale o parziale di detta cauzione;

Sentiti i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria. il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La cauzione prevista dall'art. 10 del decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, convertito nella legge 18 dicembre 1972, n. 843, per il rilascio dei certificati di importazione dei prodotti previsti dal regolamento C.E.E. 816/70, art. 1, paragrafo 2, va costituita mediante deposito provvisorio presso una sezione di Tesoreria provinciale, ovvero mediante fidejussione bancaria, da prestarsi da una delle aziende di credito abilitate dal decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1956, n. 635, che modifica l'art. 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La cauzione di valore fino a lire 200.000 è effettuata esclusivamente mediante deposito provvisorio presso una Sezione di Tesoreria provinciale.

La cauzione, di cui al paragrafo precedente, deve essere prestata a favore del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni.

Nel caso in cui la cauzione venga prestata sotto forma di fidejussione bancaria, quest'ultima dovrà avere una validità non inferiore a 11 mesi a partire dalla data di presentazione della domanda intesa ad ottenere il rilascio del certificato di importazione e dovrà essere registrata presso i competenti uffici del registro.

La quietanza del deposito provvisorio, o il titolo fidejussorio, deve essere allegata alla domanda suddetta.

Art. 2.

La cauzione di cui all'articolo precedente deve essere prestata nelle misure stabilite dal regolamento C.E.E. n. 816/70 nonchè dalle relative norme di applicazione e dalle successive modifiche ed aggiunte.

La cauzione non è richiesta allorchè il quantitativo da importare non superi un hl., o eventualmente 100 kg. dei prodotti previsti dal citato regolamento n. 816/70, art. 1, paragrafo 2.

Art. 3.

Qualora l'impegno di importare non sia stato soddisfatto entro il termine di validità del relativo certificato, la cauzione — salvi i casi di forza maggiore di cui si dirà appresso — viene totalmente incamerata. La cauzione viene, altresì, totalmente incamerata se la quantità di prodotti importati durante il periodo di validità del certificato non raggiunge almeno il 5 % della quantità indicata nel certificato stesso.

L'incameramento della cauzione è parziale allorchè l'importazione effettuata sia inferiore rispetto al quantitativo indicato nel certificato, dedotta la tolleranza del 5 per cento.

In questo caso l'ammontare da incamerare è calcolato in base alla differenza tra la quantità indicata nel certificato, diminuita del 5 per cento, e la quantità effettivamente importata.

Art. 4.

Ai fini dell'acquisizione o del rimborso, totale o parziale del deposito cauzionale, nei casi in cui l'importazione non abbia avuto luogo in tutto o in parte entro i termini di validità del certificato, verranno dal Ministero del commercio con l'estero prese in esame le circostanze dagli interessati prospettate come cause di forza maggiore, a giustificazione del mancato adempimento totale o parziale dell'impegno dall'operatore assunto all'atto della presentazione della domanda.

Su richiesta dell'interessato, il predetto Ministero deciderà o che l'obbligo di importazione venga annullato e la cauzione restituita, oppure che la validità del certificato venga prorogata per un periodo ritenuto necessario, in relazione alla circostanza invocata. La proroga decorre dalla cessazione di validità del certificato. Su tale richiesta deve essere sentito il Comitato interministeriale costituito ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, secondo comma.

Se viene fatta valere come causa di forza maggiore una circostanza riguardante il Paese di provenienza, tale circostanza può essere ammessa solo se il predetto Paese sia stato indicato al Ministero del commercio con l'estero tempestivamente e se, al momento della comunicazione non si poteva ancora prevedere il verificarsi del caso di forza maggiore.

L'operatore deve fornire la prova della circostanza prospettata come causa di forza maggiore mediante documenti adeguati.

Art. 5.

La restituzione della cauzione, o la liberazione della fidejussione è disposta dal Ministero del commercio con l'estero — con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 15 del regolamento 1373/70 — su richiesta della ditta interessata, da presentare non oltre il 120° giorno dalla scadenza del termine di validità del certificato, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta importazione della merce, nei termini stabiliti dal titolo stesso.

Qualora la ditta interessata, che abbia effettuato la operazione, chieda la restituzione della cauzione o la liberazione della fidejussione posteriormente alla scadenza dell'anzidetto termine di 120 giorni, la cauzione eventualmente già incamerata sarà restituita con successivo provvedimento del Ministero del commercio con l'estero.

Nel caso in cui l'impegno di importazione sia stato soddisfatto solo in parte, la cauzione verrà incamerata in proporzione alla quota di impegno non soddisfatta, in base ai criteri stabiliti al precedente art. 3, mentre la residua parte verrà restituita.

L'incameramento totale o parziale della cauzione è disposto — a favore dell'erario dello Stato con versamenti al capo X entrate eventuali e diverse dei Ministeri, con decreto del Ministero del commercio con l'estero, sentito il comitato di cui all'art. 10 del decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, secondo comma.

Art. 6.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 13 giugno 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(8849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Errata-corrige

In calce al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1973 concernente « Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 18 giugno 1973, dove è scritto: « MALAGODI » leggasi: « ANDREOTTI ».

(8847)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Errata-corrige

La data « 7 febbraio 1972 » erroneamente attribuita, nel « Sommario » della *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 1° giugno 1973, al decreto del Presidente della Repubblica concernente la composizione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, viene rettificata in « 28 novembre 1972 ».

(8807)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1973, registro n. 3 Trasporti (Dir. gen. M.C.T.C. ed Av. civ.), foglio n. 221, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dai signori Giorgio Friggeri e Antonio Di Lorenzo in data 25 maggio 1971 per l'annullamento, limitatamente alla decorrenza della loro promozione, del decreto ministeriale 10 ottobre 1970, n. 1117, con il quale è stato provveduto alla promozione alla qualifica di ispettore aggiunto nel ruolo organico del personale di vigilanza della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con decorrenza 8 maggio 1969, del candidato vincitore del concorso per merito distinto e dei primi sei candidati iscritti nella graduatoria unica degli idonei, nonchè alla promozione alla medesima qualifica, con decorrenza 30 giugno 1970, dei candidati iscritti al settimo ed ottavo posto della graduatoria unica degli idonei.

(8369)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole. Campagna di commercializzazione 1972-73.

Dal 29 gennaio 1973 al 31 gennaio 1973, per colza e ravizzone U.C. 3,126, per girasole U.C. 3,368;
dal 1° febbraio 1973 al 4 febbraio 1973, per colza e ravizzone U.C. 3,126, per gisarole U.C. 2,906;
dal 5 febbraio 1973 al 6 febbraio 1973, per colza e ravizzone U.C. 3,126, per girasole U.C. 3,417;
dal 7 febbraio 1973 all'11 febbraio 1973, per colza e ravizzone U.C. 2,952, per girasole U.C. 2,866;
dal 12 febbraio 1973 al 14 febbraio 1973, per colza e ravizzone U.C. 3,413, per girasole U.C. 2,749;
dal 15 febbraio 1973 al 18 febbraio 1973, per colza e ravizzone U.C. 5,006, per girasole U.C. 4,252;
dal 19 febbraio 1973 al 25 febbraio 1973, per colza e ravizzone U.C. 4,592, per girasole U.C. 4,111.

(8372)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 19 dicembre 1972, concernente la determinazione delle nuove piante organiche e delle qualifiche del personale della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 23 maggio 1973, la tabella di cui all'art. 1, è sostituita dalla seguente:

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530, 487, 455, 426, 387	Direttore di divisione aggiunto	25
307	Direttore di sezione	76
257, 190	Consigliere	
	Totale	101

(8367)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1973, registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 167, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Saponaro Attilio, ex corrispondente del servizio del collocamento, avverso il provvedimento dello stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 29 agosto 1969 con il quale all'interessato è stato negato il versamento dei contributi I.N.P.S., nonchè la corresponsione della 13ª mensilità e la concessione dell'aumento del compenso forfettario mensile.

(8370)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 12 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1973, registro n 5, foglio n. 343, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 3 settembre 1971 — proposto dal « Burrificio Gandolfi » di Benito Gandolfi e Fernanda Mucchiut avverso le delibere numeri 37/6 del 20 gennaio 1971, 150/2 del 10 marzo 1971, 268/1 del 19 maggio 1971, 310/14 del 16 giugno 1971 e 360/7 del 21 luglio 1971 della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, con le quali si era provveduto alla disciplina e alla ripartizione del contingente di burro agevolato di cui alla tabella « A » allegata al decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036.

(8371)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del tesoro di Arezzo

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Fernando Bartolomei, con decreto ministeriale 22 maggio 1973, è stato revocato, con effetto dal 16 giugno 1973, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Arezzo, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 6 settembre 1956.

(8368)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 19 giugno 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	603 —	603 —	602,75	603 —	602,50	603 —	602,80	603 —	603 —	603 —
Dollaro canadese .	603,35	603,35	603 —	603,35	602,50	603,30	603,25	603,35	603,35	603,35
Franco svizzero .	197,69	197,69	197,60	197,69	197,75	197,70	197,80	197,69	197,69	197,69
Corona danese .	103,50	103,50	103,25	103,50	102,50	103,40	103,26	103,25	103,50	103,50
Corona norvegese .	110 —	110 —	109,80	110 —	110 —	110,03	109,95	110 —	110 —	110 —
Corona svedese .	142,90	142,90	143 —	142,90	143,50	142,80	142,80	142,90	142,90	142,90
Fiorino olandese	221,30	221,30	221,50	221,30	221,50	221,20	221,23	221,30	221,30	221,30
Franco belga .	16,07	16,07	16,10	16,07	16,15	16,05	16,0525	16,07	16,07	16,07
Franco francese	142,20	142,20	141,70	142,20	142,25	143,75	141,87	142,20	142,20	142,20
Lira sterlina .	1554,65	1554,65	1557 —	1554,65	1548 —	1554,60	1553 —	1554,65	1554,65	1554,65
Marco germanico .	234,05	234,05	234 —	234,05	234,50	234,06	234,28	234,05	234,05	234,05
Scellino austriaco .	31,885	31,885	31,90	31,885	31,25	31,85	31,91	31,885	31,88	31,88
Escudo portoghese .	25,94	25,94	25,80	25,94	25,25	25,93	25,7725	25,94	25,94	25,94
Peseta spagnola	10,41	10,41	10,40	10,41	10,55	10,40	10,3925	10,41	10,41	10,41
Yen giapponese .	2,29	2,29	2,30	2,29	2,30	2,30	2,28	2,29	2,29	2,29

Media dei titoli del 19 giugno 1973

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	100,70
Redimibile 3,50% 1934	100,65
» 3,50% (Ricostruzione)	88,15
» 5% (Ricostruzione)	98,375
» 5% (Riforma fondiaria)	94,925
» 5% (Città di Trieste) .	96,90
» 5% (Beni esteri) .	93,425
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	93,375
» 5,50% » » 1968-83	95,325
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6% » » 1970-85	98,525
» 6% » » 1971-86	98,70
» 6% » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 .	100,30
» » » 5,50% 1976 .	100,075
» » » 5% 1977 .	99,925
» » » 5,50% 1977 .	100,45
» » » 5,50% 1978 .	99,90
» » » 5,50% 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	98,425
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,90
» 5% (» 1° gennaio 1977) .	95,45
» 5% (» 1° aprile 1978) .	94,825
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) .	98,25
» 5,50% (» 1° gennaio 1980) .	98,45

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	602,90
Dollaro canadese .	603,30
Franco svizzero	197,745
Corona danese .	103,38
Corona norvegese	109,975
Corona svedese	142,85
Fiorino olandese .	221,265
Franco belga	16,061
Franco francese	142,035
Lira sterlina	1553,825
Marco germanico	234,165
Scellino austriaco	31,897
Escudo portoghese	25,856
Peseta spagnola	10,401
Yen giapponese . .	2,285

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto case al Mezzogiorno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 439 del 19 maggio 1973 il dott. Fausto Pirro è stato nominato commissario governativo dell'Istituto case al Mezzogiorno per la durata di sei mesi dalla data di detto decreto.

(8610)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 1° febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1973, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 28, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 3 agosto 1971 dai signori Rigo Secondo, Angela, Gabriella, Ferruccio e Primo contro il decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia in data 10 febbraio 1969, n. 29654, è stato dichiarato inammissibile.

(8762)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Sondrio

Con decreto 30 gennaio 1973, n. 384, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in sponda destra del fiume Adda in comune di Sondrio, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 55, mappali 158, 160 e 161, della superficie complessiva di mq. 11.240, ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 gennaio 1971, in scala 1 : 1000, dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8674)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari della Società mineraria carbonifera sarda

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 450 dell'11 giugno 1973, è stata prorogata alla data del 31 ottobre 1973 la gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari della Società mineraria carbonifera sarda, disposta con decreto ministeriale n. 398 del 12 aprile 1972.

(8614)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° febbraio 1973 al 28 febbraio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 244/73, n. 276/73, n. 292/73, n. 300/73, n. 305/73, n. 313/73, n. 324/73, n. 338/73, n. 350/73, n. 377/73, n. 388/73, n. 402/73, n. 430/73, n. 444/73, n. 481/73, n. 491/73, n. 510/73, n. 530/73, n. 544/73 e n. 561/73.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1-2-1973	2-2-1973	3/5-2-1973	6-2-1973	7-2-1973	8-2-1973	9-2-1973	10/12-2-1973	13-2-1973	14-2-1973
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	18.762,50	18.762,50	19.193,75	19.193,75	20.093,75	20.093,75	20.668,75	20.668,75	20.668,75	31.337,50
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	20.012,50 (*a*) (*d*)	21.168,75 (*a*) (*d*)	21.168,75 (*a*) (*d*)	21.168,75 (*a*) (*d*)	21.168,75 (*a*) (*d*)	21.168,75 (*a*) (*d*)	21.168,75 (*a*) (*d*)	21.743,75 (*a*) (*d*)	21.743,75 (*a*) (*d*)	28.018,75 (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	16.175,00 (*e*)	16.300,00 (*e*)	17.300,00 (*e*)	16.612,50 (*e*)	16.612,50 (*e*)	17.187,50 (*e*)	18.337,50 (*e*)	18.337,50 (*e*)	17.043,75 (*e*)	22.150,50 (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	9.931,25 (*b*)	9.931.25 (*b*)	9.931,25 (*b*)	10.362,50 (*b*)	10.362,50 (*b*)	10.362,50 (*b*)	10.362,50 (*b*)	10.362,50 (*b*)	10.362,50 (*b*)	15.887,50 (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	4.500,00 (*b*)	4.500,00 (*b*)	4.500,00 (*b*)	5.012,50 (*b*)	5.012,50 (*b*)	5.012,50 (*b*)	5.012,50 (*b*)	5.012,50 (*b*)	5.012,50 (*b*)	9.993,75 (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	15.056,25 (*b*) (*c*)	15.056,25 (*b*) (*c*)	15.487,50 (*b*) (*c*)	16.493,75 (*b*) (*c*)	17.531,25 (*b*) (*c*)	17.531,25 (*b*) (*c*)	20.237,50 (*b*) (*c*)	20.237,50 (*b*) (*c*)	20.237,50 (*b*) (*c*)	22.806,25 (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	7.668,75 (*b*)	7.668,75 (*b*)	7.668,75 (*b*)	7.668,75 (*b*)	7.668,75 (*b*)	7.668,75 (*b*)	7.668,75 (*b*)	7.668,75 (*b*)	8.531,25 (*b*)	14.518,75 (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	9.343,75 (*b*)	10.350,00 (*b*)	10.350,00 (*b*)	10.350,00 (*b*)	11.787,50 (*b*)	12.368,75 (*b*)	12.943,75 (*b*)	13.518,75 (*b*)	13.518,75 (*b*)	18.581,25 (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	37.987,50	37.987,50	38.593,75	38.593,75	39.850,00	39.850,00	40.656,25	40.656,25	40.656,25	55.593,75
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	29.131,25	30.706,25	30.706,25	29.743,75	29.743,75	30.550,00	32.156,25	32.156,25	30.343,75	37.493,75
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	36.537,50	38.331,25	38.331,25	38.331,25	38.331,25	38.331,25	38.331,25	39.225,00	39.225,00	48.950,00
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	40.575,00	40.956,25	40.956,25	40.956,25	42.587,50	42.587,50	43.456,25	43.456,25	43.456,25	59.887,50

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	15-2-1973	16-2-1973	17/19-2-1973	20-2-1973	21-2-1973	22-2-1973	23-2-1973	24/26-2-1973	27-2-1973	28-2-1973
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	31.337,50	31.337,50	31.337,50	31.337,50	31.337,50	31.337,50	29.650,00	28.618,75	29.581,25	29.581,25
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	28.018,75 (a) (d)	28.018,75 (a) (d)	28.018,75 (a) (d)	26.981,25 (a) (d)	26.981,25 (a) (d)	26.981,25 (a) (d)	26.206,25 (a) (d)	26.206,25 (a) (d)	26.206,25 (a) (d)	26.206,25 (a) (d)
10.02	10.02.001 10.02-005	Segala	22.150,00 (e)	22.150,00 (e)	22.150,00 (e)	22.150,00 (e)	22.150,00 (e)	22.150,00 (e)	22.150,00 (e)	22.150,00 (e)	22.150,00 (e)	22.800,00 (e)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	15.887,50 (b)	15.887,50 (b)	15.887,50 (b)	15.887,50 (b)	15.887,50 (b)	15.887,50 (b)	16.618,75 (b)	15.631,25 (b)	16.406,25 (b)	17.443,75 (b)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	11.031,25 (b)	11.031,25 (b)	11.031,25 (b)	11.031,25 (b)	11.031,25 (b)	11.031,25 (b)	11.031,25 (b)	11.031,25 (b)	11.031,25 (b)	11.031,25 (b)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	22.806,25 (b) (c)	23.375,00 (b) (c)	23.375,00 (b) (c)	22.756,25 (b) (c)	22.756,25 (b) (c)	22.756,25 (b) (c)	22.756,25 (b) (c)	22.756,25 (b) (c)	22.756,25 (b) (c)	22.756,25 (b) (c)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	14.000,00 (b)	13.481,25 (b)	14.000,00 (b)	14.518,75 (b)	15.037,50 (b)	16.075,00 (b)	16.587,50 (b)	16.587,50 (b)	16.587,50 (b)	16.587,50 (b)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	18.968,75 (b)	18.968,75 (b)	18.968,75 (b)	18.968,75 (b)	18.968,75 (b)	19.412,50 (b)	19.412,50 (b)	19.412,50 (b)	19.412,50 (b)	20.393,75 (b)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	55.593,75	55.593,75	55.593,75	55.593,75	55.593,75	55.593,75	53.231,25	51.787,50	53.131,25	53.131,25
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	37.493,75	37.493,75	37.493,75	37.493,75	37.493,75	37.493,75	37.493,75	37.493,75	37.493,75	38.406,25
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	48.950,00	48.950,00	48.950,00	47.337,50	47.337,50	46.931,25	46.137,50	46.137,50	46.137,50	46.137,50
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	59.587,50	59,587,50	59.587,50	59.587,50	59.587,50	59.587,50	57.037,50	55.475,00	56.931,25	56.931,25

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).
(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 625,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).
(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).
(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(8528)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Banca Subalpina, società per azioni con sede in Torino, a cedere l'agenzia di Milano n. 1, la succursale di Biella e gli uffici di rappresentanza in Prato e Vicenza all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, e autorizzazione all'azienda di credito cessionaria a sostituirsi alla Banca Subalpina per l'esercizio dei suddetti sportelli, nonchè dei citati uffici di rappresentanza in Prato e Vicenza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 53, 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione in data 2 marzo 1973, dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca Subalpina, società per azioni, con sede in Torino, volta alla cessione dell'agenzia di Milano n. 1, della succursale di Biella e degli uffici di rappresentanza in Prato e Vicenza.

Vista la deliberazione in data 29 gennaio 1973 del consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, con la quale l'ente si è reso cessionario delle sopracitate dipendenze della predetta Banca Subalpina;

Dispone:

La Banca Subalpina, società per azioni, con sede in Torino, è autorizzata a cedere l'agenzia di Milano n. 1, la succursale di Biella e gli uffici di rappresentanza in Prato e Vicenza all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, in conformità della convenzione allo uopo stipulata in Torino fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 28 marzo 1973 a rogito del notaio Remo Morone iscritto nel collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, registrata a Torino il 2 aprile 1973 al n. 12473, vol. 1243.

L'azienda di credito cessionaria è autorizzata a sostituirsi alla Banca Subalpina per l'esercizio dei suddetti sportelli (Agenzia di Milano n. 1 e succursale di Biella), nonchè dei citati uffici di rappresentanza in Prato e Vicenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1973

Il Governatore: CARLI

(8373)

Fusione della Cassa rurale ed artigiana di Molinella e della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Argine in una unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana di Molinella e S. Martino in Argine società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Molinella, e autorizzazione a questa ultima a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due casse menzionate.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate, in data 17 settembre 1972, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Molinella, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Molinella (Bologna) e della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Argine, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Martino in Argine, frazione di Molinella (Bologna), relative alla fusione delle due società;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Molinella, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Molinella (Bologna) e della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Argine, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Martino in Argine, frazione di Molinella (Bologna) in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana di Molinella e S. Martino in Argine società cooperativa a responsabilità limitata » con sede in Molinella (Bologna), *alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate*;

2) La Cassa rurale ed artigiana di Molinella e S. Martino in Argine, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Molinella (Bologna) è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due casse menzionate siti in Molinella (Bologna) e San Martino in Argine, frazione di Molinella (Bologna).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1973

Il Governatore: CARLI

(8611)

REGIONE PIEMONTE

Varianti al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Torino

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 662 del 21 maggio 1973 sono state approvate le varianti al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Torino, relative alla zona *E*-21.

(8675)

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 663 del 21 maggio 1973 sono state approvate le varianti al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Torino, relative alla zona *E*-13, settore sud-ovest fronteggiante la via al Castello di Mirafiori.

(8676)

Proroga dell'efficacia del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Torino

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 670 del 21 maggio 1973 è stata prorogata di due anni l'efficacia del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Torino.

(8677)

Variante al piano regolatore generale del comune di Torino

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 664 del 21 maggio 1973, è stato approvato il progetto di variante n. 15 al vigente piano regolatore generale del comune di Torino.

(8678)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Torino

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 667 del 21 maggio 1973 è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione relativo ad edilizia residenziale del quartiere Gescal-Mirafiori sud del comune di Torino.

(8679)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a sedici posti di massaggiatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1972, registro n. 41, foglio n. 337, con il quale vennero messi a disposizione dei sottufficiali delle forze armate sedici posti di massaggiatore e massofisioterapista nel ruolo della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa;

Tenuto conto che i cinque partecipanti al predetto concorso non sono risultati idonei;

Considerato che, ai sensi del quarto comma dell'art. 352 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale risulta modificato dall'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, i posti messi a disposizione dei sottufficiali che rimangano non coperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia, devono essere conferiti mediante pubblico concorso;

Considerato pertanto, che nel ruolo citato, sono rimasti disponibili per il conferimento attraverso normale pubblico concorso sedici posti;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di mettere a concorso tutti i predetti posti;

Decreta:

Art. 1.

(*Numero dei posti - Prove d'esame - Diario e sede della prova scritta e della prova pratica - Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame*)

E' indetto un concorso, per esami, a sedici posti di massaggiatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio (v. programma di cui allo allegato 3 al presente bando).

La prova scritta avrà luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, il giorno 22 settembre 1973, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

La prova pratica avrà luogo presso l'ospedale militare principale di Roma, piazza Celimontana, 50, a partire dal giorno 4 febbraio 1974.

Il giorno preciso e l'ora di presentazione alla prova pratica saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati ai sensi del successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

(*Requisiti generali d'ammissione*)

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termine dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso di diploma di licenza di scuola media ovvero di altro titolo equipollente ai fini della possibilità di partecipazione al concorso (es. diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale) rilasciato da un istituto statale o da un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido ai fini dell'ammissione ai ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso (cfr. successivo art. 7) o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

(*Domanda e termine di presentazione*)

La domanda di ammissione al concorso, redatta possibilmente a macchina, su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XII - Via XX Settembre, 123-A - 00187 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

(*Dichiarazioni da formulare nella domanda*)

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data ed il luogo della sua nascita;

3) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

4) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno, premettendo alla indicazione della località il relativo numero di codice postale;

5) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

6) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

7) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

8) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

9) le eventuali condanne penali riportate;

10) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento, l'anno del rilascio, l'istituto statale o legalmente riconosciuto che lo ha rilasciato);

11) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

12) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

13) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede, integrando tale dichiarazione, ove lo ritenga, con l'indicazione delle sedi più gradite (da specificare in ordine decrescente di preferenza);

14) l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili e sordomuti).

Art. 5.

(*Firma dell'aspirante sulla domanda*)

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

(*Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante*)

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'Amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XII, via XX Settembre, 123-A - 00187 Roma ».

In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 7.

(*Esclusione dal concorso*)

L'Amministrazione può disporre in ogni momento (e quindi anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedente art. 2).

Art. 8.

(*Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice*)

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (concernente le relative norme di esecuzione) come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

(*Votazione per superare le prove d'esame - Ammissione e convocazione alla prova pratica ed al colloquio - Votazione complessiva di merito*).

Alla prova pratica nonchè al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi nell'una e nell'altro.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

(*Riserva di posti e preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi*)

I concorrenti che avranno superato la prova pratica ed il colloquio ed intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) in quanto si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti, o comunque a questi assimilati o equiparati, saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova pratica ed il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva dei posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

(*Approvazione della graduatoria Dichiarazione dei vincitori e degli idonei*)

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato sul Giornale Ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

(Presentazione dei documenti per la nomina Accertamento dei prescritti requisiti)

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

(Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità)

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuti risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

(Nomina)

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a massaggiatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di lire 882.000 corrispondente al parametro 120).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1973
Registro n. 53, foglio n. 193

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi in carta legale da **L. 500**

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XII - Via XX Settembre, 123-*A* — 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a sedici posti di massaggiatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1973.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) . . . . . . e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione al (2) . . . . . .

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . . . .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . . . . . .;

di possedere il seguente titolo di studio (6) . . . . rilasciato da (7) . . . . . nell'anno . . . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (8) . . . .;

(9) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . presso (9-*bis*) . . . . . .; oppure di aver prestato servizio come impiegato dal . . . . . al . . . . . presso (9-*bis*) . . . . e che

la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a (9-*ter*) . . . . . . ;

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede, preferendo (10) la destinazione ad un ente di stanza in una delle seguenti località (10-*bis*) . . . . ;

di appartenere alla categoria (11) . . . . . . ;

(data)

Firma (12)

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere « All'indirizzo della residenza ».

In caso diverso, scrivere « Al seguente indirizzo » ed indicare, poi, l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso

(3-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Indicare l'istituto statale (o l'istituto legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(8) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . . ; non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . ; non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, eccetera.

(9) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(9-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della Difesa), o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo).

(9-*ter*) Indicare la causa.

(10) La dichiarazione relativa alla preferenza delle sedi non è obbligatoria.

(10-*bis*) Indicare le sedi più gradite in ordine di preferenza decrescente.

(11) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengono a tali categorie.

(12) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del Comandante del Corpo di appartenenza.

Allegato 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3) del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6), lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Verterà su un argomento riguardante:

Possibilità e limiti del trattamento fisioterapico in genere - Mezzi tecnici e risorse naturali nel trattamento fisioterapico - Importanza e valore sociale della riabilitazione dei menomati.

PROVA PRATICA

Comporterà:

Riconoscimento dei più importanti gruppi muscolari, delle ossa, delle articolazioni; ricognizione e funzionamento di apparecchiature per fisioterapia (radar, marconiterapia, ultrasuoni, infrarossi, ultravioletti, forni Byer, elettroterapia); esecuzione di un massaggio terapeutico.

COLLOQUIO

Farà riferimento a:

Nozioni di anatomia ossea, articolare, muscolare.

Lineamenti di fisiologia umana: respirazione, circolazione, digestione.

Nozioni di patologia osteo-articolare o muscolare (contusioni, distorsioni, idrarto, emartro, lussazioni, fratture - Callo osseo, anchilosi, osteomieliti, artrosi, miositi, mialgie, ipotrofia muscolare).

Nozioni sulla valutazione della menomazione funzionale osteo-articolare e muscolare; la kinesiterapia attiva e passiva nella rieducazione funzionale.

Lesioni motorie da traumi cranici e da incidenti vascolari cerebrali (emiplegia, emiparesi, paraplegia, tetraplegie).

I mezzi fisici naturali in terapia: elioterapia, terapia termale, fanghi, sabbiature, grotte - Indicazioni e controindicazioni generali.

I mezzi tecnici in fisioterapia: forni, infrarossi, ultrasuoni, marconiterapia, radarterapia, elettroterapia - Indicazioni e controindicazioni generali.

Il massaggio terapeutico: diverse modalità tecniche, meccanismo di azione, indicazioni e controindicazioni.

Cenni sulla riabilitazione in ortopedia: rieducazione respiratoria, riabilitazione dei craniolesi.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO A RISERVA ED ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'Amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'Amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

Il Ministro: TANASSI

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana); 3) (certificato di godimento dei diritti politici); 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3), del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai):*

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6, del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale)

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri:*

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina:*

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: TANASSI

(8237)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'osservatorio vesuviano di Resina.

La prova scritta del concorso pubblico per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato ad un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'osservatorio vesuviano di Resina (Napoli) indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1964, registro n. 9, foglio n. 239, avrà luogo il giorno 10 luglio 1973, con inizio alle ore 10,30, presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli).

(8858)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Torino, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a novecento posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1972 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 ottobre 1970, n. 21696, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Torino, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi 900 posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17725.

(8631)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso a duecentottantasette posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1972, registro n. 4, foglio n. 93, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso a duecentottantasette posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Considerato che il prof. Orlando Montemurro si trova nella impossibilità di continuare a partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Orlando Montemurro è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a duecentottantasette posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, il prof. Dario Cianci, straordinario di zootecnia presso l'Università degli studi di Bari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1973
Registro n. 2, foglio n. 167

(8375)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.